



Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi – sottocategoria per rifiuti organici pretrattati denominata “*sito n. 7*” ubicata in comune di Arzignano (VI)

Termini dell'Autorizzazione

1. È confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi denominata “sito n. 7” ubicata in via Altura, in Comune di Arzignano (VI), e catastralmente censita ai mappali 293, 70, 143, 101, 491 parte, 168, 290, 192, 308, 492, 310, 309 del foglio 11 del censuario del Comune di Arzignano, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Acque del Chiampo Spa, con sede legale in via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI) e Codice fiscale e n.iscr. Al Registro Imprese 81000070243.

La Ditta Acque del Chiampo Spa è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera rbis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. È confermata la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria “*per rifiuti organici pretrattati*” di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. Articolo 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii..
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
 - 4.1.il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di notifica del PAUR, in quanto risulta essere certificato ISO 14001;
 - 4.2.in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data di notifica del PAUR; nel caso in cui la “nuova” validità dell'AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dal rilascio dell'autorizzazione, la ditta deve presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al successivo punto 4.4, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 11; diversamente si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 5;

- 4.3. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
- 4.4. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:
- 5.1. approvazione del progetto di modifica della ricomposizione finale del lotto 1 della discarica mediante installazione di un impianto fotovoltaico e modifica della ricomposizione a verde, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 5.1.1. l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere rilasciata secondo le previsioni della norma tecnica di settore;
- 5.1.2. qualsiasi attività di scavo al perimetro della discarica e/o sulla copertura della stessa deve essere svolta ponendo particolare attenzione alla presenza di tutti quei manufatti e strutture correlate alla gestione post-operativa della discarica, al fine di preservarne lo stato;
- 5.1.3. le indicazioni relative alla realizzazione delle macchie arbustive di progetto sono da intendersi come indicazione di massima: i dettagli progettuali per la realizzazione e messa in opera delle opere di progetto di dette macchie è da concordare con gli uffici comunali;
- 5.2. autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs. n. 152/2006;
- 5.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli sfiati del gas di discarica installati sulla copertura superficiale della discarica ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; tali emissioni possono essere considerate come diffuse;
- 5.4. approvazione, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003, della chiusura del Lotto 1 della discarica.

Garanzie Finanziarie

6. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vicenza, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni ed allo schema allegati alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Vicenza.
7. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato.
8. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto – entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 4.4 e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.

9. Possono essere svincolate le polizze fideiussorie a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa del Lotto 1 della discarica, comprese le procedure di chiusura, per una quota pari al 90% dell'importo totale prestatato; il rimanente 10% potrà essere svincolato trascorsi almeno 2 anni dalla data di cui al presente provvedimento su richiesta del Gestore ed esplicito atto di assenso da parte della Provincia di Vicenza.
10. In occasione del rinnovo della fideiussione prestata in favore della Provincia di Vicenza a garanzia della fase di gestione post - operativa del Lotto 1, l'importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché queste ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente – fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito.

Autorizzazione allo Scarico

11. I punti di scarico del percolato e delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale di Discarica e della viabilità sono quelli di seguito elencati ed individuato nella Scheda B21 della documentazione AIA:

Sigla Scarico	Coordinate (Gauss-Boaga F.O.)	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m2)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
SF1	E 1684986 N 5042360	Percolato di Discarica: - D7 2 PR P - D7 2 PR st - D7 2 Pc S1 - D7 2 PR S1 - D7 2 PR S2 - D7 2 PR S3 - D6 B PR P - D6 B PR st - D6 B Pc S1 - D6 B PR S - D6 C PR P - D6 C PR st	nessuno		Fognatura Industriale	NO
SF2	E 1684986; N 5042360	Percolato di Discarica: - D7 1 PR P - D7 1 PR st - D7 1 Pc S1 - D6 C Pc S1	nessuno		Fognatura Industriale	NO

Sigla Scarico	Coordinate (Gauss-Boaga F.O.)	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m2)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
SF3	E 1685101 N 5042020	Acque meteoriche: - R-D6D7 - R-D5D6 - R-D5	nessuno	Tot. 63.280, di cui: - 26220 - 23115 - 13945	Fognatura meteorica	NO

12. E' autorizzato lo scarico del percolato di discarica in Fognatura industriale – Collettore I21 di via Altura dei punti di scarico SF1 ed SF2 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel regolamento di fognatura approvato dall'AATO competente, fermo restando il rispetto dei limiti di scarico percolati discariche – allegato I bis al regolamento di fognatura industriale vigente; il Gestore è tenuto ad inviare tempestivamente eventuali aggiornamenti di detto regolamento a Regione, Provincia ed ARPAV.

13. L'attività di autocontrollo degli scarichi deve essere effettuata secondo le previsioni del PMC.

Emissioni in Atmosfera

14. Deve essere costantemente garantita la corretta manutenzione e l'efficienza degli sfiati del gas di discarica;

15. L'attività di autocontrollo delle emissioni diffuse (monitoraggio della qualità dell'aria) deve essere effettuata secondo le previsioni del PMC.

Chiusura e Gestione post-operativa del Lotto 1

16. E' approvata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 la chiusura del Lotto 1 della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto.

17. L'avvio della fase di gestione post - operativa dello stralcio di discarica di cui trattasi decorre a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

18. La gestione in fase post operativa del Lotto 1 della discarica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione Post Operativa Revisione n. 6 del 22/07/2022 e del PMC Approvato.

19. La gestione post-operativa del Lotto 1 della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni a partire dalla data del presente provvedimento, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.

20. Devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica; periodicamente dovrà essere eseguita la verifica e l'eventuale manutenzione dello strato di terreno vegetale del capping.

21. Il gestore è tenuto a mantenere in essere la recinzione perimetrale ed a provvedere alle necessarie manutenzioni.

Altre Prescrizioni

22. Entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento il Gestore deve presentare il progetto di consolidamento del Lotto 2 ovvero istanza per una ricomposizione "Alternativa"; la fine dei lavori per la realizzazione dei lavori di copertura del Lotto 2 dovranno concludersi

entro i successivi due anni; i termini di cui alla presente prescrizione sono prorogabili su motivata istanza del Gestore;

23. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale del Lotto 2 il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Arzignano la seguente documentazione:
 - 23.1. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
 - 23.2. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale
 - 23.3. Nell'ambito del collaudo dei lavori di copertura finale della discarica, le verifiche da parte del professionista incaricato, che si ricorda devono essere eseguite in corso d'opera e, pertanto, attestate da idonei documenti datati (come ad es. verbali di sopralluogo, verbali di prelievo, dossier fotografici, registrazioni di eventuali misure), dovranno attestare anche il raggiungimento di un idoneo grado di compattazione del materiale argilloso.
24. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel PMC, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 24.1. per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto di discarica (lavori di ricomposizione ambientale finale del Lotto 2) il Gestore deve provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area secondo quanto previsto dal progetto approvato e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; la procedura di chiusura della discarica sarà attuata secondo le modalità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;
 - 24.2. la gestione del Lotto 2 della discarica in fase post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal PMC Approvato, e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
 - 24.3. la gestione post - operativa del Lotto 2 della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo;
 - 24.4. il Gestore deve tenere appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
25. per quanto riguarda la gestione della discarica in fase di esercizio, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa Revisione n. 6 del 22/07/2022 e del PMC Approvato;
26. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel Piano di Sicurezza Revisione n. 5 del 22/07/2022 di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000.

Rumore

27. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano (DPCM 14 novembre 1997).

Piano di Monitoraggio e Controllo

28. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. n. 8 del 20/03/2023.
29. Ogni variazione del PMC deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto.
30. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
31. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
32. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il 30 aprile di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione deve contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteo-climatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.

Disposizioni Finali

33. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Arzignano, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
34. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.